



ANTOLOGIA DI ARTICOLI E STUDI A CURA DEL BALIATO DAI COI

Una riflessione urgente sui beni comunitari di diritto privato ¹

Ci è giunta notizia di e, indirettamente, invito ad un Convegno regionale organizzato all'Hotel «Pradibosco» (pochi chilometri oltre Pesariis sulla strada verso Forcella Lavar-dêt e il Cadore), dalla Res Fvg - Rete di economia solidale Friuli-Venezia Giulia, dal Coordinamento regionale della Proprietà collettiva in Friuli-Venezia Giulia (sede amministrativa: Loc. Pesariis, 91 - 33020 Prato Carnico, UD, Tel. 0433 69265 / Fax 0433 695861), dal Comitato referendario «2 Sì per l'Acqua Bene Comune» e dall'Amministrazione dei Beni civici di Pesariis.

Hanno parlato, tra altri, il segretario dell'Amministrazione dei Beni civici di Pesariis, sig. Delio Strazzaboschi, su «La gestione delle proprietà collettive di Pesariis», e Carlo Ragazzi, presidente del Consorzio degli Uomini di Massenzatica, su «Dalla creazione di un territorio, all'agricoltura intensiva con finalità sociali».

Domani, sabato 17 settembre, il Convegno sarà aperto al pubblico e s'incentrerà sul tema: «Invertiamo la rotta!», che si concretizzerà su due argomenti: «La definizione di un nuovo quadro normativo sui Beni comuni e sulle Proprietà collettive» (ore 10) e «Linee guida per una proposta di legge regionale sulla gestione dell'acqua come Bene comune» (ore 14.30).

In mattinata parleranno il prof. Alberto Lucarelli, Ordinario di Diritto pubblico all'Università Federico II di Napoli e assessore ai Beni comuni di Napoli; poi il sig. Michele Filippini, presidente della Consulta nazionale della Proprietà collettiva, illustrerà le diverse tipologie di Bene comune (tradizionali, globali, *new commons*, ecc.) e le proposte formulate fino ad oggi per un loro adeguato inquadramento normativo. La mattinata si concluderà con un buffet offerto ai partecipanti dall'organizzazione.

Al pomeriggio, una relazione a cura del Comitato referendario «2 Sì per l'Acqua Bene Comune» introdurrà il dibattito; le conclusioni saranno affidate al prof. Lucarelli. A riguardo dell'acqua quale bene comune, gli organizzatori del Convegno scrivono: «Nonostante l'esito schiacciante del referendum del 12 e 13 giugno, sotto l'incalzare della crisi economico-finanziaria globale, i sostenitori delle politiche neoliberiste hanno sferrato l'attacco finale a ciò che resta del "Welfare State", attraverso le privatizzazioni dei servizi e dei patrimoni pubblici». Occorre pertanto pensare «ad un nuovo modello di sviluppo do-

¹ Di don Floriano PELLEGRINI. Articolo pubblicato il 16 settembre 2011, come n. 242 dei «Comunicati del Libero Maso da I Coi». La parte introduttiva, contingente, qui è stata posta in carattere più piccolo, come meno rilevante.

ve le comunità si riorganizzano e divengono capaci di sottrarsi alla logica del capitalismo finanziarizzato. In questa prospettiva, i Beni comuni diventano il capitale sociale su cui costruire una nuova economia, una nuova società, un nuovo patto sociale di tipo solidaristico».

Una riflessione s'impone!

I beni, materiali o frutto e inerenti all'attività umana, costituiscono e sono una *res bona* anzitutto per la loro oggettività, poi per la loro fruibilità, dalla quale deriva una serie di ulteriori attività e usufrutti, codificati in una serie di diritti e doveri.

Fin dai tempi antichi gli uomini hanno sentito il bisogno di stabilire, a tutela vicendevole e dei beni a disposizione, se pure magari solo in maniera convenzionale e poi consuetudinaria, alcuni, ossia i primari ed essenziali diritti e doveri.

Uno di essi è stato quello della titolarità sul bene o sui beni stessi. Anzi, il «diritto alla titolarità» è, già di per sé stesso, prima di ogni definizione, concretizzazione della relazione fondamentale con un bene. Non ci può essere infatti bene, *res bona*, se non in quanto entra nella sfera di un rapporto umano, di un soggetto umano, che possa stabilire immediatamente a sé stesso e di fronte a terzi il fondamento e l'ampiezza della titolarità che può avere e di cui può disporre su quel bene.

Ciò, all'apparenza, sarebbe avvenuto in primo luogo a livello individuale, con la costituzione di un diritto privato di titolarità, ossia di una sfera esclusiva di relazioni su certi beni, sfera espressa con precisione dal significato etimologico della parola *proprietà*. In realtà, osservando l'evoluzione storica del diritto di proprietà, non risulta sia stato così, come si è portati a credere, non risulta che la prima relazione con i beni e la prima affermazione del diritto di proprietà siano state quelle individuali. Al contrario: in molti casi si nota ch'esse furono quelle di tipo comunitario, a opera di un clan, d'un gruppo di individui che, più o meno liberamente, si riconoscevano come tale (come gruppo). Non ha alcuna importanza, a riguardo di questa considerazione, che il clan, il gruppo o la comunità fossero state poco o tante, bene o meno organizzati e giuridicamente strutturati al loro interno o, piuttosto, si fossero impostati secondo le leggi che, in una qualche maniera, erano avvertite come *ius sanguinis*; importa prendere atto che ciò fosse, come era.

E il diritto di titolarità, ossia di disposizione dei bene, detto anche diritto di proprietà, era talmente forte, proprio per la sua "elementarità", che gli stessi beni sui quali si esercitava vennero chiamati, come fossero un tutt'uno con il diritto soggettivo esercitato nei loro riguardi, *proprietà*; *beni* e *proprietà* divennero

perciò, per alcuni aspetti, e ancora lo sono, secondo un modo corrente di parlare al quale è possibile attenersi, sinonimi.

Se pensiamo, ad esempio, agli storici beni collettivi delle Alpi venete, per lo più detti «regolieri», possiamo facilmente convincerci che il meccanismo di costituzione della proprietà, del diritto di proprietà, nei tempi antichi fu sempre quello indicato: anzitutto fu il clan a stabilire il titolo di proprietà sui beni, poi, con fasi progressive e a volte tra contrasti interni, si passò a sempre più vaste titolarità individuali. Ma il persistere dei beni regolieri, a fianco di quelli individuali, è prova schiacciante che la titolarità collettiva corrispondeva a un bisogno diffuso di valorizzazione dei beni, al qual bisogno neppure nelle più avanzate fasi di privatizzazione dei beni, gli alpigiani sentirono di poter rinunciare. Ed era inevitabile fosse così, perché il diritto alla titolarità collettiva, se era stato preminente in ordine cronologico, recava con sé la prova di avere una preminenza anche in ordine funzionale e, quindi, un fondamento più ampio, nel suo esistere, del titolo di proprietà privata.

Dall'evoluzione storica del diritto, risulta che la titolarità primaria dei beni vitali non solo fu quella comunitaria, rispetto a quella individuale, ma che fu quella comunitaria di diritto privato.

Allora non era immaginabile un soggetto astratto, distinto dalla comunità concreta; né, tanto più, si sarebbe potuto immaginare una qualche forma di titolarità, di diritti e doveri facenti capo ad un qualche ente astratto e formale, quale soggetto distinto dalla comunità e «altro» rispetto alla comunità, nella sua concretezza. Eventualmente, se una distinzione cominciò a farsi strada, essa fu quella nell'ambito delle titolarità interne alla comunità, a seguito del rafforzamento di qualche suo clan familiare, o casato, che, smarrendo il senso o la volontà di collaborare in modo paritario con gli altri, componenti della comunità (magari anche per motivi positivi, quali potevano essere una dote o un'abilità lavorativa, nella quale i membri di quel casato erano venuti a distinguersi e, con ciò, a distanziarsi di fatto dagli altri), rivendicava specifici diritti nei confronti dei beni collettivi, ossia di alcuni di essi. Ma, poiché la comunità stessa aveva a cardine l'*ius sanguinis*, questa dialettica interna non era del tutto negativa e, pur tra alterni risultati, in più d'uno poteva concludersi a stimolo positivo per l'intero gruppo, al quale il casato trainante continuava a sentirsi indiscutibilmente legato.

Diverso e ben più complesso il caso in cui l'arricchimento soggettivo di una persona o di un casato non si era verificato con l'utilizzo dei beni collettivi e con la permanenza sul «territorio di vita» della comunità; ma era avvenuto in altri ambiti, geograficamente e professionalmente del tutto o in buona parte indipendenti. In questi casi la dialettica interna era inevitabilmente rotta a vantaggio di un individuo o di un casato. Pur tuttavia, anche in tali situazioni e a seguito di simili evenienze, la comunità come tale conservò a sé la coscienza di essere la

titolare, la proprietaria a mani unite, di un insieme di beni; né, su tali beni, le pretese individuali o di casato, poterono sempre imporsi, come pur tentarono di fare.

Ad ogni modo, senza altro approfondire la genesi del diritto di proprietà, possiamo ben scorgere ch'esso si strutturò molto presto come diritto comunitario di natura privata e come diritto individuale, pure, naturalmente, di natura privata. A me risulta un falso storico, se affermato, o un'illusione, se creduto, il pensare e il dire che fin dai tempi più remoti sia esistito un diritto pubblico, che avrebbe presupposto la formazione d'un concetto astratto di *res publica*, e quello della possibilità d'esistenza formale d'un soggetto, anzitutto formale e giuridico, poi concreto, che la rappresentasse e governasse; tale concetto infatti, sia pur antico fin che si vuole, è pur sempre assai più recente di quello, di più immediata percezione e applicazione, di una titolarità privata, comunitaria e individuale, di cui abbiamo colto qualche profilo.

Resta forse da riprendere, per evidenziarlo, il concetto-base di famiglia quale titolare del diritto. Assieme a quello di comunità, e proprio per una retta comprensione del concetto antico di comunità, è necessario ricorrere, sempre, a quello di famiglia, pur dovendo notare che l'idea di famiglia non è sempre stata eguale. Ma ciò non cambia il dato principale, che la famiglia come tale era, singolarmente intesa o associata *iure sanguinis* con altre, e quindi casato, e quindi comunità, al cuore e alla base di ogni rapporto sia *de facto* che *de iure*. Non lo si evidenzierà e ricorderà mai abbastanza!

Le parole hanno dei significati originari e dei significati acquisiti con l'uso. *Comunità, collettività, gruppo, clan* per certi aspetti possono, o possono essere stati intesi in una certa fase linguistica e in un certo contesto storico, quali sinonimi. In considerazione dell'importanza del soggetto famiglia nella costituzione del diritto di proprietà e partendo dall'osservazione che la famiglia era intesa come parentado o casato, prima e senza escludere il significato proprio di «coppia, con o senza figli» (e anche altri significati, sui quali per brevità non posso soffermarmi), sono propenso a vedere come loro sinonimo il termine *clan*. Il termine *gruppo* mi sembra indichi un'unione, per lo più informale e senza precisi ambiti sul suo numero di componenti e sulla sua durata nel tempo; è vero che, per la sua genericità, il termine può indicare anche realtà più precise, strutturate e durature, ma, come primo significato, credo sia bene attenersi a quello che ne evidenzia l'informalità. Con lo stesso meccanismo logico, ritengo sia corretto parlare di *collettività* ogni qual volta si desideri parlare di un insieme umano senza voler specificare il grado di consistenza e di durata dei vincoli interni, sicché collettività potrebbe indicare (come ipotesi minima) una qualche unione non meno specificata di un gruppo umano o (come ipotesi massima) una *comunità*, ossia un gruppo umano stabile e strutturato. Ciò che, oltre ad una stabilità spaziale o territoriale (stanziale) e quindi anche lavorativa, produttiva di beni di soddisfaci-

mento comune, fa di una collettività una comunità è, però, un altro elemento, più razionale, esclusivo dell'essere umano: il senso, ossia la consapevolezza di essere comunità. In altre parole, non si costituisce comunità, se non quando una collettività si riconosce come tale, comunità, e sviluppa tra i suoi membri un senso di identità e di appartenenza: a tale identità, alla comunità che la incarna e al territorio in cui la comunità ha deciso di esistere e, in prospettiva, è storicamente esistita e fa di tutto per poter continuare ad esistere, con tutte le modernizzazioni tecniche e funzionali che le siano utili, ma senza perdere a sé stessa il senso dell'io collettivo, dell'identità collettiva. E' l'identità, in definitiva, l'elemento che trasforma una collettività in comunità. Per questo l'identità diventa il bene, la *res bona* primaria e di vitale importanza di ogni comunità, che voglia restare tale e non, in una specie di suicidio collettivo, declassarsi a collettività stanziata su un territorio, ma non più vincolata in tutto e per tutto da vincoli interiori, da vincoli anche di volontà di farlo e di esserlo in quella certa maniera.

In conseguenza di quanto esaminato, possiamo parlare di beni materiali, o proprietà, di varia natura: privati comunitari, collettivi, di clan o multifamiliari, familiari, individuali, di gruppo. A riguardo di questi ultimi, se il gruppo si struttura secondo degli obiettivi comuni, ovvero se degli individui si aggregano per il raggiungimento di alcune finalità di interesse comune, abbiamo una *società*, e beni sociali. E' evidente, pertanto, che i beni sociali sono per loro natura una categoria dei beni privati, poiché nella loro genesi sono costituiti dalla volontà dei singoli individui e non dal corpo comunitario come tali (per cui sarebbero comunitari) e neppure dall'ente pubblico del territorio, per cui sarebbero beni pubblici. E' inevitabile osservare come, nell'attuale congiuntura storica, con la crisi palpabile dell'ente pubblico, alla ricerca affannosa della sua identità (che non appare più sufficientemente chiara a tutti i suoi amministratori), la *res publica* tenda a essere affidata a società, quindi ad organismi privati; si dice che lo si fa per motivi gestionali, ma non ciò non toglie che si crei un ibrido di funzioni pubbliche e private che è molto pericoloso per la democrazia, la quale costituisce la *bona res* primaria affidata alla responsabilità dell'ente pubblico.

In definitiva, se vogliamo ricorrere ad uno schema, che agevoli con la sua semplificazione la fissazione mnemonica di alcune idee, ritengo si possa e si debba parlare di: beni privati individuali, beni privati sociali o meglio (per evitare confusioni) societari, beni comunitari di diritto privato e beni comunitari di diritto pubblico, sui quali ultimi ancora non mi sono soffermato, né intendo farlo, per brevità, ma sono quelli che l'ente pubblico costituisce autonomamente e di cui si fa garante in prima persona, per l'utile generale della comunità di cui è espressione.

Le **Proprietà a più mani**, come sarebbe giusto definire quelle comunitarie di diritto privato, sono state sottoposte a dei provvedimenti legislativi di ricono-

scimento e di valorizzazione, sia a livello nazionale (1994) che regionale veneto (1996). Tali provvedimenti sono il risultato, tanto più apprezzato quanto più faticosamente conquistato, del lavoro dottrinale e operativo d'una molteplicità di persone, tra le quali possiamo collocarci anche noi, a pieno titolo, per l'attività appassionatamente svolta, con conseguenze né piccole, né indolori per la nostra vita. A buon diritto, perciò, possiamo dire una parola, a loro riguardo. E spiace che, ancora una volta, purtroppo (avevamo sperato che ciò non succedesse più), essa debba essere un discreto quanto solenne invito, rivolto ai diretti interessati, ai contitolari delle Proprietà a più mani, a prendere coscienza del lento ma progressivo riprendere strada delle prospettive ideologiche (o dottrinali), e conseguentemente normative, che, già tanto faticosamente messe al muro, quali serpenti velenosi riemergono e, con il veleno delle loro falsità e il tranello delle ambiguità, rappresentano per le Proprietà a più mani un pericolo grave e mortale.

Eppure, anziché averle individuate ed energicamente combattute, tali prospettive - come dicevamo - si fanno strada nell'anima in buona fede di quanti e magari proprio di quelli che desiderano approfondirne la realtà, l'identità e il valore. E non v'è nulla di più insidioso d'un tumore che si porti dentro inavvertitamente, mentre si potrebbe ancora curarlo, e quello avanza, circola nel sangue sano, lo contagia, giunge al cervello ed anebbia la corretta visione delle cose. Non solo: viene il momento in cui le cose vanno così avanti che il medico ch'avverte del male, viene trattato da saccente e «uccello del mal augurio», che ci s'affretta a scacciare da sé; e proprio egli, che s'era fatto avanti per far prendere coscienza e curare, viene allontanato con irrisione e, non di raro, con insofferenza e disprezzo.

Passando dal piano delle considerazioni generali a quelle attinenti l'area montana veneta e friulana (carnica), mi vedo costretto a confessare che sono vivamente preoccupato della crescente incapacità, da parte di alcuni amministratori e vasti gruppi di membri delle Regole, di restare saldi nella consapevolezza dell'identità storica delle loro nobili comunità, del loro carattere privatistico, per scivolare lentamente ma sempre più verso una impostazione pubblicitaria, di società con finalità più ampie dell'ambito agro-silvo-pastorale, per accodarsi all'idea propalata dai loro avversari, che debbano «aprirsi al bene della comunità» territoriale, ossia farsi carico della più vasta comunità in cui sono inserite e porre quest'obbiettivo tra le loro finalità.

Ora, le *comunità locali*, per il suo carattere localistico (come dice la parola stessa) sono formate, e non può essere che così, da tutti i locali o residenti. Le Regole, invece, seguendo l'antica legge dell'*ius sanguinis*, come nessuno può negar loro il diritto di fare (e, infatti, la legge le riconosce e tutela proprio con questa caratteristica) coinvolgono solo, e non potrebbe che essere così, una parte di locali o residenti, quella che *iure sanguinis* discenda dai precedenti, fino agli antichi titolari che, sovente, erano gli originari di una comunità. Il giorno in cui, a

forza di cedimenti ideologici alle opinioni subdolamente diffuse dagli avversari delle Regole, questo carattere di identità sarà percepito dai regolieri stessi come un limite, fors'anche una vergogna, un'ingiustizia nei confronti degli altri membri della comunità locale, un carattere di arretratezza sui tempi, quel giorno la Regola sarà persa! Sarà una madre messa a morte dai suoi stessi figli!

Al contrario di tutto ciò, i regolieri devono essere fieri, senza tentennamenti, di appartenere a società che per secoli sono state i cardini del territorio e che ancora, se solo le faranno funzionare a dovere e non distruggere, possono esserlo. I regolieri devono sentire il loro diritto di esistere senza essere continuamente sottoposti a processo, per il fatto di appartenere, per nascita e per scelta via via sempre più consapevole, a una Regola. Senza sentirsi sempre chiamati a rendere conto a terzi, forestieri ed estranei venuti ad abitare nella loro più vasta comunità, del loro esistere e delle loro scelte operative. Senza dover constatare che tali forestieri li giudicano moderni e progrediti se fanno quello che essi vogliono, se concorrono al loro utile umano ed economico, mentre li giudicano retrogradi e chiusi, se pensano, come hanno diritto di pensare, a migliorare sé stessi e le proprie famiglie, senza complessi di inferiorità, né culturale, né umana, di fronte a chicchessia.

I nemici delle Regole stanno tentando, lentamente ma tenacemente, in tutti i modi legalmente leciti per quanto moralmente illeciti sia loro dato di escogitare; tentano di recuperare l'impostazione pubblicistica, e quindi sottoposta a vincoli e controlli, che le Regole, allora solo cadorine, avevano ricevuto con il Decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104. Non accettano che tale impostazione, dopo ampie discussioni tra gli studiosi, sono stata dichiarata non corrispondente all'identità delle Regole e superata. Una prima volta, per le Regole d'Ampezzo e del Comelico, ma indirettamente per tutte le cadorine, con la Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, poi con le Leggi regionali 3 maggio 1975, n. 48 e n. 49 e, infine, con la Legge per la montagna attualmente in corso, la n. 97 del 31 gennaio 1994 (art. 3), poi recepita e confermata dalla Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26.

Oh, certo, chi è contro le Regole non dirà mai che è contro le Regole! Non sono così ingenui. Tutt'altro, dicono che sono loro favorevoli; è solo - dicono - che vorrebbero vederle superare certe chiusure, certi limiti che recano ancora con sé. Fatto si è che, quello ch'essi chiamano limiti e chiusure rappresenta qualcosa d'importante nell'identità delle Regole; non riconoscono che non sono limiti ma prove del seguire la legge propria, autonoma, il proprio diritto, sviluppato su quello che genericamente si definisce dell'*ius sanguinis*. Non dicono che stanno lottando perché, nella nostra società, l'*ius sanguinis*, che storicamente è stato tanto produttivo di bene e ancora può esserlo, sembra loro un «fossile giuridico», una mala pianta, dalla quale tagliare i rami (uno alla volta, per carità!), finché ne resterà solo il fusto e il fusto diventerà un tronco secco.

Si potrebbero indicare a chiare lettere tali illustri nemici delle Regole; i loro nomi ben li sappiamo; non li diciamo solo per prudenza (abbiamo bisogno di un po' di prudenza per vivere), ma avvertiamo che ci sono.

Per tali persone le Regole dovrebbero assoggettarsi (aprirsi, dicono) a delle finalità sociali, sia con il rendersi anche statutariamente disponibili ad accettare nel loro seno (a qualche modesta e facile condizione) altri e teoricamente tutti i membri residenti sul territorio in cui hanno sede, sia con il mettersi a disposizione della più vasta comunità, per farsi carico (per crearsi un dovere che non hanno) di compiere questo o quel servizio sociale, a loro scelta; a loro scelta, ma che, comunque, qualcosa «di bene» facciano, siano obbligate a fare per la comunità. Per tali persone che un cittadino qualsiasi cerchi di migliorare sé stesso, la propria casa e la propria famiglia è, ovviamente, lecito; eccetto il caso dei regolieri i quali, unici, non dovrebbero curare il proprio utile, ma dedicarsi a quello degli altri, diventare una società di beneficenza, di supporto al turismo, di integrazione di quei compiti che l'ente pubblico non vuole o non è in grado di attuare; Oh, se le Regole pensano al bene dei regolieri e non a falciare l'erba o a costruire fontane per le pubbliche piazze, sono enti retrogradi, antisociali, scandalosi, «oggi che si è aperti all'Europa» e, con questa frase, i foresti far credere che, dunque, le Regole devono rinunciare alla loro identità, sfacciatamente fatta intendere essere sinonimo di chiusura al mondo, al bene sociale e al progresso!

Al contrario, io sono convinto che le Regole, se sono state costituite secoli fa, se continuano ad esistere e se hanno una funzione di esistere nella società attuale è per aver garantito e poter garantire un benessere e un'esistenza sul territorio a coloro che abitano effettivamente sul territorio e lo fanno non *uti cives*, come cittadini, ma come membri della comunità storica stanziata sul territorio. Per la Regola ha importanza la dimensione storica, il far parte di una comunità; gli altri non possono sputarci in faccia perché amiamo le nostre radici storiche, la nostra identità nel tempo, che si fa essere comunità, assieme a padri, fratelli e antenati del territorio, una grande famiglia, un grande clan. Ai *cives* interessa solo l'oggi, il fatto anagrafico di essere al presente sul territorio, dei semplici residenti, quando lo siano, ché non tutti sono neppure residenti (eppure si permettono di voler distruggere le Regole); non condividono la storia delle comunità familiari del territorio; sono degli innesti, più o meno riusciti e le Regole, a loro giusta difesa, vigilano perché i foresti da ospiti, graditi fin che si vuole ma sempre ospiti, non divengano colonizzatori del territorio, che trasformano te, antico proprietario, in servitore dei nuovi padroni.

Le Regole non esistono per la comunità territoriale, per il bene (economico, turistico, di sviluppo in genere) del territorio, ma per il benessere dei loro membri e contitolari; il quale, se c'è, se si realizza, va a bene pure del territorio; ma la Regola raggiunge e garantisce il bene del territorio nella misura in cui fa star meglio i suoi membri, che abitano il territorio.

Anche per rispetto ai fini istituzionali, le Regole non devono proporsi e, in ogni caso, non è serio pretendere da esse, il raggiungimento di obiettivi, pur socialmente validi, ma che travalicano la loro identità agro-silvo-pastorale. Non è moralmente, né deve essere legalmente possibile, costringerle ad occuparsi di turismo, né direttamente, né indirettamente; se qualche amministratore delle Regole lo fa, allora tradisce la Regola che rappresenta, per suoi fini individuali di tornaconto; usa la Regola, non sviluppa la Regola; l'adopera come un oggetto, una realtà che gli è utile, non per il benessere delle famiglie che la compongono e solo per quello, come dovrebbe fare. Le Regole non sono società turistiche, né di supporto al turismo, anche se, raggiungendo i loro fini, indirettamente ma pur in modo prezioso concorre agli obiettivi turistici, o d'altra natura, degli operatori turistici del territorio. Quello turistico non potrà mai essere lo scopo primario delle Regole, almeno di quelle che vogliono rispettare sé stesse, nella propria identità, e non moralmente suicidarsi, conservando di sé solo le apparenze formali. Le Regole potranno promuovere un obiettivo turistico o sociale, dei e con i loro beni, sempre e solo come finalità subalterna, secondaria e, alla fin fine, giustificata e giustificabile solo in quanto concorrente al raggiungimento del fine primario, quello agro-silvo-pastorale, che non potrà mai essere perso di vista.

Se si dice, come ultimamente ho sentito dire, persino da alcuni amministratori e da molti membri del «Consorzio di Mareson», che il fine agro-silvo-pastorale, non ha più valore, anzi è un peso e una scocciatura, e lo si dice con serietà spingendo a modifiche statutarie in tal senso, è segno evidente che si è completamente andati fuori strada ed è stata persa l'identità della comunità di cui si fa parte; che la Regola, come tradizionalmente intesa, non è più amata, non la si vuole più; e, non potendo distruggerla, in tanto in quanto si può e fin dove si riesce la si deforma a proprio comodo o, almeno, si lavora perché il fine primario, tradizionale e secolare del suo esistere, resti come semplice pro forma, mentre nella realtà dei fatti i beni vengono percepiti e posti in un programma di sviluppo diverso, sociale in genere o specificamente turistico, gli unici che si considerano interessanti, moderni, utili. E dei fini agro-silvo-pastorali non se ne parli più! Non si ha il coraggio, la lealtà, di dire: «Io non condivido più il fine storico della Regola, alla quale pur appartengo, perciò, rispettandola per quello che è, mi dimetto, mi ritiro»; no, si resta dentro, come un cavallo di Troia, e si fa la lotta contro, da dentro.

Io spero che quest'appello giovi un qualcosa, un po' almeno: a far sì che i regolieri si decidano, quando non l'hanno ancora fatto, ad approfondire la conoscenza della vera identità e delle vaste possibilità delle Regole; a diffonderla tra quanti, forse anche colpevolmente, non l'hanno ben presente; a difenderla di fronte alle lusinghe dei nuovi conquistatori, ideologici e pratici, dei territori di montagna.
